

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 117 della Costituzione,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, del 26 novembre 1999¹,

visto il parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2000²,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 1

¹ L'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità.

Art. 118 cpv. 5

⁵ Se la pretesa è insorta prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., la rendita d'invalidità è concessa secondo il diritto previgente.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Gross Jost, Baumann Stephanie, Frankhauser, Fasel, Goll, Hafner, Jutzet, Rechsteiner Paul, Vermot)

Non entrare in materia.

1896

¹ FF 2000 1184

² FF 2000 1194

³ RS 832.20